

I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Contrattazione decentrata integrativa

Determinazione in via preventiva delle risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2021 relative al personale delle categorie dell'IRPET

CIG: N.P.

CUP: N.P.

IL DIRETTORE

Premesso che ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 "le Amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa"

Considerato che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018 ed in particolare gli articoli 67 e 68 che introducono nuove regole di costituzione del fondo risorse decentrate del personale non dirigente ed il relativo utilizzo

Richiamato in particolare l'art. 67 del CCNL 2016-2018 che:

- al comma 1 prevede che *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori[...].*

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative[...]

L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

- al comma 2 stabilisce che l'importo consolidato così definito, sia incrementato stabilmente delle risorse previste rispettivamente alle lett. a), b),c),d) e),f), g) e h) del medesimo articolo

- al comma 3 individua le risorse di carattere "variabile" che di anno in anno possono alimentare il fondo

- al comma 7, infine, dispone che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa , di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*

Richiamato altresì l'art. 15, comma 5, del CCNL 2016-2018, in base al quale *"A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti"*

Visto l'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 secondo cui: *"...a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del*

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"

Ritenuto di dover procedere alla quantificazione della consistenza del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 nel rispetto di quanto previsto all'art. 67 e ss. del citato CCNL del personale del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018 e dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017

Richiamata la relazione illustrativa, allegato 'A' al presente atto e sua parte integrante ed essenziale, nella quale si dà conto dell'ammontare delle risorse di contrattazione decentrata per l'anno 2021, determinate in conformità con le modalità dettate dal CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017

Preso atto altresì della nota del Dirigente amministrativo dell'IRPET, allegato 'B' al presente atto e sua parte integrante ed essenziale, di verifica del rispetto delle disponibilità finanziarie ai fini della copertura del fondo di contrattazione del personale delle categorie per l'anno 2021

Rilevato che con determinazione del Direttore n. 56 del 10.12.2018 e confermato con determinazione del Direttore n.11 del 10.03.2020, come certificato dal collegio dei revisori, è stato costituito l'importo unico consolidato, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del nuovo CCNL 2016-2018, delle risorse decentrate aventi carattere stabile e continuativo -comprensivo delle decurtazioni permanenti operate ai sensi dell'art.9 comma 2bis del D.L.78/2010 ed al netto delle risorse destinate nello stesso anno alle posizioni organizzative- che risulta pari ad € 80.305- come dal prospetto evidenziato nell'allegata relazione illustrativa citata-

Preso atto che l'importo unico consolidato definito è stabilmente incrementato dalle risorse dell'art. 67, comma 2 (lett. da a) a h)) del CCNL 2016-2018 e che tali incrementi per IRPET riguardano:

- art. 67, c. 2, lett. a: "un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", pari a €3.078,4;
- art. 67, c. 2, lett. b: "un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data", pari a €1.256,32;
- art. 67, c.2, lett. c) "un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;" pari a € 2.590,38, in forza di n. 2 cessazioni avvenute nel 2020
- art. 67 c. 2 lett. h) e c. 5, lett. a): "alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale" ed in particolare per la copertura degli oneri dovuti al personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 c. 3 del D.lgs. 75/2017, per un importo di €1.690,2, destinato a coprire l'indennità di comparto quota b) e secondo quando disposto dall'art.11 comma 1 del D.l. 135/2018 convertito in l. 12/2019;
- art. 67 c.2 lett. g): di un importo relativo a stabili riduzioni risorse destinate alla corresponsione dei compensi da lavoro straordinario, pari a €437,67,

Rilevato quindi che l'importo delle risorse di parte stabile per l'anno 2021, dato dall'importo unico consolidato e dagli incrementi stabili, risulta pari a €89.357,97;

Rilevato che l'importo di risorse di contrattazione di parte stabile per l'anno 2020 non corrisposte con riferimento al medesimo anno, è pari a € 11.102,97 e che tali risorse- così come previsto dall'art. 68 comma 1 del citato CCNL 2016-2018 – sono riportate all'anno successivo per incrementare le risorse

di contrattazione a destinazione variabile;

Preso atto inoltre che le risorse derivanti dalle attività 'conto terzi', di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL 2016-2018, relativamente all'esercizio 2020 sono pari ad euro 309.978,68, come riportato nella sopra citata relazione e nella relativa tabella e che, rispetto a tale ammontare, la quota destinata a finanziare le risorse variabili è pari al 34,5% dell'importo sopra indicato, per un ammontare complessivo di €107.000

Dato altresì atto che tale importo è così fissato, come espresso nella citata relazione allegata, al fine di garantire, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010 e delle circolari applicative emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato, la costituzione di risorse di contrattazione a destinazione variabile per l'anno 2021 in un ammontare idoneo a mantenere il livello medio pro-capite del trattamento di salario accessorio del personale dell'IRPET

Visto inoltre l'art. 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui "In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 [...], i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo"

Dato atto che tali risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 ammontano a € 17.053,00 come certificato dal Collegio dei revisori dell'IRPET nella relazione sul bilancio di esercizio per l'anno 2020 e che, pertanto, nella quota parte relativa al personale del comparto (escluse le posizioni organizzative) pari a €11.535,85, possono incrementare le risorse di contrattazione decentrata del comparto ai sensi dell'art. 67 comma 3 comma c) del CCNL 21.05.2018 in quanto "risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge"

Ritenuto inoltre di incrementare il fondo dell'anno 2021, nella parte variabile:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d), delle risorse correlate a n. 2 cessazioni dal servizio intervenute nel corso del 2020, per un importo pari a € 2050,72, corrispondente alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni,
- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4 CCNL 2016-2018 dell'importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (cd. Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2, ccnl 98-01)), per un importo complessivo pari a €3.828,

Rilevato quindi che le risorse complessive di parte variabile per l'anno 2021 sono pari a complessivi € 135.517,54 come espresso nella citata relazione allegata e risultante dalla tabella di costituzione del fondo 2021

Dato atto che, come risulta nella citata relazione illustrativa, è stata effettuata la verifica di cui all'art. 23 comma 3 del D.lgs. 75/2017, da cui si rileva che dalle risorse soggette al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 devono essere esclusi:

- dalle risorse stabili:

- a) gli incrementi previsti ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) e b) per espressa previsione contrattuale (cfr. Dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016-2018)

- b) gli incrementi dovuti per la copertura degli oneri dovuti al personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 c. 3 del D.lgs. 75/2017, per quanto disposto dall'art. 11 c. 1 del D.L. 135/2018;

- dalle risorse variabili:

- a) le risorse 'conto terzi' e le economie per espressa orientamento nell'applicazione dei limiti di

costituzione dei fondi di contrattazione (cfr. circolari RGS n.12/11 e n. 16/12);

b) le risorse derivanti dai risparmi sui buoni pasto nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 870 della legge finanziaria

Rilevato che l'ammontare complessivo del fondo base per l'anno 2021 comprensivo delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa (ai sensi dell'art. 67 comma 7 CCNL 2016-2018), come quantificate in via preventiva, è pari a € 151.211,77 e dunque supera il corrispondente fondo base 2016, pari a €148.940,00 (come stabilito con determinazione del Direttore n. 49 del 29.12.2016, successivamente rettificata con determinazione n. 15 del 20.03.2017) per un importo di €2271,77

Dato pertanto atto che si rende necessario apportare la decurtazione al fondo di contrattazione 2021 in applicazione dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 per l'importo di €2271,77

Rilevato, in conclusione, che l'ammontare complessivo del fondo di contrattazione decentrata integrativa del personale delle categorie dell'IRPET per l'anno 2021, nelle componenti fissa e variabile come sopra esposte, operata la decurtazione sopra indicata nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017, è pari ad Euro 222.603,74

Verificata la compatibilità di bilancio, come da nota del Dirigente amministrativo dell'IRPET, allegato 'B' al presente atto

Considerato che l'ammontare del fondo è costituito in via preventiva, salve successive verifiche a consuntivo anche alle luce di eventuali mutamenti e/o chiarimenti legislativi o normativi ovvero di modifiche tali da determinare una revisione del presente provvedimento

Visto il conto economico preventivo dell'esercizio 2021 e la proiezione triennale 2021-2023 del predetto conto economico, nelle risultanze disposte dal Direttore di IRPET con determinazione n. 52 del 23.12.2020, di adozione del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2021, approvato dalla Giunta regionale della Toscana con delibera n. 350 del 6/04/2021, ed il correlato documento dei piani di gestione per l'esercizio 2021 di cui alla determinazione del Direttore n. 2 del 08.01.2021, nelle risultanze di cui alla seconda variazione del medesimo documento, adottata dal Direttore con determinazione n. 21 del 30.04.2021

Rilevata la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 9, comma 4, lettera e), della L.R. 29.7.1996, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento dell'IRPET, ed all'articolo 10, comma 1, lettere n) ed o), del regolamento di organizzazione dell'IRPET

Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto a controllo di regolarità contabile

DETERMINA

1. di costituire, in via preventiva salve verifiche successive, per i motivi espressi in narrativa e con le modalità indicate nella relazione allegato 'A' al presente atto e sua parte integrante, le risorse di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2021 del personale delle categorie dell'IRPET, in applicazione delle disposizioni contenute al comma 1 e 2 dell'art. 67 del CCNL 2016-2018 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per un importo complessivo di €225.11,54, come da seguente prospetto:

| FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|-------------|
| parte | art. 67 comma 1 | Importo unico consolidato al netto P.O. | 80.305,00 € |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| stabil e | art. 67 c. 2 lett.a) | Incremento 83,20 per personale 31.12.2015 | 3.078,40 € |
| | art. 67 c. 2 lett. b) | Differenziali progressioni economiche orizzontali | 1.256,32 € |
| | art. 67 c.2. lett. c) | Ria personale cessato | 2.590,38 € |
| | Art. 67 c. 2 lett. h) | Incremento stabilizzazioni | 1.690,20 € |
| | art. 67 c. 2 lett. g) | Riduzioni stabili compensi lavoro straordinario | 437,67 € |
| | Totale parte stabile | | |
| parte variab ile | Art. 67, comma 3, lett. a) | Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione- risorse conto terzi (art. 43 l.449/97) | 107.000,00 € |
| | Art. 67 comma 3, lett. b) | Economie buoni pasto ex art. 1 comma 670 della L. 178/2020 | 11.535,85 € |
| | Art. 67 comma 3, lett. c) | Ratei Ria (personale cessato anno 2020) | 2.050,72 € |
| | Art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4 | Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2, ccnl 98-01) | 3.828,00 € |
| | Art. 68, comma 1 | Somme non utilizzate fondo anno precedente | 11.102,97 € |
| | Totale parte variabile | | |
| Decurtazione per applicazione del limite ex art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017 | | | -2.271,77 € |
| TOTALE RISORSE ANNO 2021 | | | 222.603,74 € |

2. di disporre che le risorse destinate nell'anno 2021 al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, in conformità all'art. 15 comma 5 e all'art. 67, comma 1, del CCNL del comparto funzioni locali, triennio 2016-2018, quantificate in complessivi € 62.000, sono finanziate a carico del bilancio dell'IRPET;
3. di dare atto della verifica delle disponibilità finanziarie ai fini della copertura del fondo di contrattazione del personale delle categorie per l'annualità, come da nota allegato 'B' al presente atto e sua parte integrante;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei revisori dei conti al fine della certificazione della costituzione del fondo;
5. di dare opportuna informativa del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'IRPET, ai sensi di quanto disposto all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.